

Principali innovazioni del nuovo regolamento di polizia mortuaria nazionale

Sintesi predisposta da SEFIT in data 15.4.99

Di seguito si riportano, sinteticamente, le principali innovazioni che si prevede vengano introdotte dal nuovo regolamento di polizia mortuaria nazionale. La elencazione è basata sul testo noto a Sefit ed ANCI, testo che deve ancora essere sottoposto al concerto di diversi Ministeri, Consiglio di Stato e altri passaggi istituzionali di rito. Sono pertanto prevedibili modifiche o aggiustamenti.

- 1) La identificazione del cadavere è attribuita al livello sanitario, al momento del decesso, (medico curante o medico necroscopo).
- 2) Ogni trattamento del cadavere è possibile solo dopo la certificazione dell'accertamento della morte eseguita dal medico necroscopo.
- 3) Viene sistematizzata, anche la luce delle recenti normative, la procedura di accertamento della morte, relativa certificazione e incentivato il ricorso a strumenti di accertamento più attuali come il rilievo grafico dell'elettrocardiogramma per almeno venti minuti.

Il periodo ordinario di osservazione (prima almeno di 24 ore) trova ora una deroga nel momento in cui si utilizzano sistemi quali il rilievo grafico dell'elettrocardiogramma da parte del medico necroscopo.

L'intervento del medico necroscopo può essere prima delle 15 ore dal decesso e protratto fino al limite delle 36 ore per risolvere il problema dei giorni festivi.

- 4) L'impegno dell'ASL viene modificato:
 - si concentrano soprattutto nell'ospedale (identificazione del cadavere);
 - aumentano i compiti del medico necroscopo;
 - calano le uscite nel territorio:
 - * per controllare le partenze dei feretri (ora solo per i morti di malattie infettivo-diffusive);
 - * per presenziare ad operazioni cimiteriali (ora solo esumazioni ed estumulazioni straordinarie);
 - viene accentuato il concorso (con il parere) per la pianificazione cimiteriale e utilizzo strutture cimiteriali.
- 5) Equiparazione fra ospedale e strutture sanitarie accreditate.
- 6) Obbligo di espianto di pacemaker prima dell'incassamento del cadavere destinato a cremazione.
- 7) È esplicitamente prevista la funzione pubblica del deposito di osservazione e dell'obitorio, i quali possono essere gestiti dal comune solo direttamente o mediante convenzione con altre strutture pubbliche o sanitarie.
- 8) Viene ristretto l'elenco delle malattie infettive diffuse (classi I e II), stabilite metodologie di trattamento, incassamento, ecc..
- 9) Viene definito il trasporto di cadavere, stabilendo che l'inizio è con la raccolta ed il collocamento nel cofano e la fine è con la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
- 10) È introdotta la definizione di attività funebre come servizio che comprende ed assicura, in forma congiunta, prestazioni e forniture da dare in occasione di un funerale (agenzia d'affari, trasporto funebre e fornitura cassa e arredi funebri).
- 11) È il comune dove ha sede l'impresa che l'autorizza all'esercizio dell'attività sulla base di un regolamento comunale, secondo norme regionali (sulla base delle linee guida nazionali, considerate minimali).
- 12) La trattazione degli affari è normalmente effettuata nella sede dell'impresa. È vietato negoziare nelle strutture sanitarie, depositi di osservazione ed obitori.
- 13) Il trasporto funebre è generalmente a pagamento. È a carico del comune nei casi di disinteresse o indigenza. La fissazione delle tariffe è compito del comune solo nel caso del servizio maggiormente diffuso in ambito comunale (quello decoroso). I prezzi dei trasporti funebri a pagamento diversi da quello più diffuso, sono stabiliti da ogni esercente l'attività funebre, con l'unico obbligo di esposizione e deposito del prezzario in comune.
- 14) I prezzi per tutta l'attività funebre devono essere esposti nel luogo di trattazione e comunicati ad

ogni variazione in comune.

- 15) È possibile che un comune possa imporre un diritto fisso, avente natura tributaria, sia per trasporti dentro il comune, sia in entrata o uscita da esso. Il diritto serve a coprire al massimo i costi dei servizi istituzionali elencati, limitati al settore funebre.

La natura del diritto fisso è tributaria.

- 16) In attuazione del parere dell'Antitrust, eliminazione dal testo di ogni riferimento alla privativa per il trasporto funebre. Il Ministero dell'Interno dovrebbe essere chiamato ad esprimersi sulla vigenza o meno dell'art. 1 del T.U. 2578/1925. Con la regolamentazione dell'attività funebre non vi è più titolo ad avere la privativa del trasporto funebre. Se occorre una legge per stabilirlo verranno attivate le procedure.

- 17) Tra i requisiti minimali per svolgere l'attività funebre:

- disponibilità continuativa di autorimessa, carro funebre, sede;
- direttore tecnico;
- almeno 2 persone in regola con i contributi per ogni sede o filiale più eventuali eccedenze stabilite dalla regione.

È possibile consorziarsi, con l'aumento dei requisiti minimali per il consorzio:

- disponibilità continuativa di autorimessa, 2 carri funebri, sede;
- 1 direttore tecnico;
- almeno 5 persone in regola con i contributi più eventuali eccedenze fissate dalla regione;
- ogni impresa consorziata deve però avere una sede ed inoltre 1 direttore tecnico e 1 addetto in regola per ogni sede o filiale.

È possibile il ricorso a personale o mezzi aggiuntivi anche attraverso il noleggio o l'utilizzo di personale saltuario (ad es. cooperative di facchinaggio).

- 18) L'incaricato del trasporto è incaricato di pubblico servizio. Gli viene affidato il compito di verificare la presenza di tutto ciò che serve per l'effettuazione del trasporto (autorizzazioni, attestazioni di identità tipologia del feretro).

- 19) Sparisce la puntura conservativa.

- 20) Permane la imbalsamazione e si introducono i criteri per la tanatoprassi demandando a decreti attuativi la puntuale definizione di quest'ultima (metodiche, sostanze, diplomi, ecc.).

- 21) Cambiano le norme per i cofani:

- spessori: 22/16 per tutti i casi tranne quando c'è zinco interno. In quest'ultimo caso 28/20;
- zinco solo per tumulazioni in loculo stagno e per trasporti internazionali;
- sostituzione dello zinco con materiali biodegradabili, tranne nel caso di loculi stagni;
- marchio del costruttore che risponde dell'inosservanza della legge;
- per inumazione e cremazione solo legno e materiali biodegradabili.

- 22) La vecchia normativa sull'obbligo dello zinco oltre i 100 chilometri è rivoluzionata.

Solo legno:

- se il trasporto è entro le 72 ore dal decesso;
- se il cadavere è stato sottoposto a imbalsamazione o tanatoprassi;
- se il trasporto è eseguito con feretro refrigerato (da 0 a + 7° C).

Negli altri casi, quando non vi è destinazione in loculo stagno o malattia infettiva diffusiva o trasporto all'estero, basta aggiungere al legno un involucro di materiale biodegradabile che avvolga il corpo.

- 23) Viene definito cosa si intenda per biodegradabilità ai fini del regolamento di polizia mortuaria.

- 24) È estesa al necroscopo e al curante la possibilità di richiedere riscontri diagnostici per appurare la causa di morte in casi dubbi. Viene fissato di norma un lasso di tempo di 48 ore per effettuare il riscontro diagnostico.

- 25) La gestione dei cimiteri è prevista solo da parte del comune, in economia diretta, con azienda speciale municipale o consortile, SPA maggioritaria.

La gestione delle sepolture, prima possibile solo da comune o associazioni senza scopo di lucro, viene ora consentita anche ai gestori, però con tariffe stabilite dal comune, secondo un piano regolatore cimiteriale da loro proposto, con la cornice normativa del regolamento comunale di polizia mortuaria.

Il cimitero può essere concesso al gestore solo per un periodo minimo di 10 e massimo di 30 anni, salvo rinnovo, al canone stabilito inizialmente e con revisione decennale.

- 26) Viene chiarita la gratuità della cremazione in applicazione della L. 440/87, facendo chiaro

riferimento al criterio della residenza del de cuius.

- 27) È istituito un rilevamento statistico delle sepolture e cremazioni. I dati sono raccolti dai comuni che li trasmettono trimestralmente all'ISTAT, che li elabora e diffonde.
- 28) Per salvare le zone di rispetto cimiteriale da costruzioni abusive viene inserito l'obbligo di planimetria in scala 1:500 di tali zone, con revisione quinquennale, aggiornata ad ogni costruzione cimiteriale.
- 29) Entro 5 anni i comuni capoluoghi di provincia e tutti quelli con più di 50.000 abitanti si dotano di PRC. I comuni con popolazione sotto i 50.000 abitanti vi debbono provvedere entro 10 anni. I comuni fino a 20.000 abitanti si possono consorzare, purché contermini, per fare il PRC.

Vengono stabiliti i contenuti del PRC, i tempi di approvazione da parte della regione

- 30) È possibile, con le procedure stabilite dall'art 338 TU LLSS far avanzare il cimitero verso le abitazioni, ma non il contrario, anche a meno di 50 o 100 m. (in relazione alla popolazione).

- 31) Definizione di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo (ciò che si rinviene ad esumazione od estumulazione ordinaria):

- dopo 10 anni di inumazione e 20 di tumulazione (10 nei loculi aerati).

Parificazione fra esito proveniente da estumulazione ed esumazione ai fini dei trattamenti consentiti:

- inumazione (5 anni o 2 con sostanze biodegradanti);
- tumulazione con o meno sostanze biodegradanti;
- cremazione.

Per la cremazione occorre in genere il consenso degli aventi diritto (in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado è sufficiente la maggioranza assoluta di questi). È obbligatorio il consenso se il decesso è avvenuto prima del DPR 285/90. Negli altri casi è bene acquisire l'assenso, ma il disinteresse è condizione di silenzio assenso quando sia data pubblicità dal Sindaco di cosa si vuol fare di tali esiti.

In caso di grave insufficienza di sepolture il Sindaco può disporre la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi indipendentemente dalla data del decesso, con certe regole.

- 32) Per i cippi provvedono di norma i familiari. Il cippo a carico del Comune è in caso di indigenza o disinteresse dei familiari.

- 33) Cambiano gli standard per le inumazioni:

- falda a 2 m.;
- profondità del piano di posa del feretro fra 1,5 e 2 m.;
- interfossa che passa da 0,5 a 0,3 m. (con un aumento delle buche realizzabili nella stessa superficie di circa il 15%);
- possibilità di buca con terra avvolgente il feretro o con camera d'aria;
- durata minima di inumazione di norma 10 anni, riducibile in certe situazioni a 5 anni;
- durata minima per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: 5 anni, riducibili a 2 con sostanze biodegradanti.

È creata una finestra di 6 anni per la messa in regola dei comuni che hanno meno di 5 anni di inumazione come soluzione ordinaria.

È il sindaco (e non più il Ministero) ad autorizzare la riduzione al di sotto dei 10 anni ordinari di inumazione.

- 34) Cambiano gli standard per le tumulazioni:

- dimensioni minime per loculi per feretri m 2,25 di Lung. x 0,75 di Larg. x 0,70 di Alt.;
- dimensioni minime per cassette resti m 0,7x0,35x0,35;
- dimensioni minime per urne cinerarie m 0,35x0,35x0,35;
- sovraccarico 200 Kg;
- non più impermeabilità generale ai liquidi e ai gas, ma solo sistema di raccolta (fissi o mobili) di liquidi cadaverici per almeno 50 l.;
- 1 feretro ogni loculo e maggiore chiarezza per il diretto accesso del feretro nel posto salma; parallela sanatoria con procedure già in regolamento (senza deroga da richiedere al Ministero) per tutte le tombe senza diretto accesso al feretro e senza separazione fra i posti salma costruite fino alla uscita del DPR 285/90;
- possibilità di prevedere sia i loculi stagni che i loculi aerati;
- nei loculi aerati devono essere previste soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei liquidi e dei gas di putrefazione. Al loculo aerato devono essere apposti dispositivi per permetterne

l'aerazione naturale (cioè di aria atmosferica e non di altri gas) e l'evacuazione dei gas di decomposizione, previa depurazione prima dell'uscita in atmosfera;

- durata minima di tumulazione di norma 10 anni negli aerati e almeno 20 in quelli stagni.

35) Vengono introdotti standard per la cremazione:

- obbligo di piano regionale di coordinamento che preveda:
 - * crematorio almeno in ogni regione entro 6 anni;
 - * crematorio in ogni ambito di mortalità superiore a 4000 decessi/anno entro 12 anni;
- fissazione di requisiti minimi degli impianti di cremazione con decreto interministeriale.

36) Procedure per la cremazione più semplificate:

- autorizzazione da ufficiale di stato civile;
- assenso coniuge o parenti più prossimi. In caso di più parenti di stesso grado vale il volere della maggioranza assoluta di essi;
- dichiarazione semplificata all'ufficiale di stato civile (anche per fax o via telematica);
- solo certificato di esclusione di sospetto di morte dovuta a reato del necroscopo;
- in caso di sospetto o certezza di morte dovuta a reato occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria;
- le So.Crem. devono essere ente morale;
- viene specificato il compito dell'esecutore testamentario per cremazioni contro il volere dei parenti, ma in attuazione della volontà del de cuius. L'esecutore testamentario può essere anche il presidente della So.Crem..

37) Le ceneri possono essere:

- tumulate in cimitero;
- tumulate in particolari edifici pubblici fuori del cimitero destinati ad accogliere e custodire urne e cassetine resti;
- disperse nel cinerario comune;
- disperse in apposita area verde all'interno del cimitero;
- collocate nelle sepolture private consentite fuori del cimitero o nei tumuli privilegiati.

38) Viene introdotto esplicitamente il criterio del subentro, la decadenza, la revoca ed estinzione di concessione cimiteriale.

39) Sono meglio definite le procedure per intervenire in caso di tombe abbandonate.

40) Le concessioni cimiteriali non possono essere fatte a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di speculazione. Tutte le tariffe di concessione di uso di qualunque sepoltura o area cimiteriale, sono approvate dal Comune (quindi sia per Aziende speciali, SPA maggioritarie, enti morali, società che attuano il project financing).

41) È esplicitamente previsto il project financing in attuazione della Merloni ter.

42) Per i loculi si introduce il criterio della concessione solo in presenza di salma (tranne particolari casi: affiancamento coniuge o altro parente di 1° grado, secondo regole stabilite dal regolamento di polizia mortuaria comunale).

43) Il diritto d'uso della sepoltura è fino al completamento della capienza del sepolcro, che aumenta per effetto della possibilità di tumularvi anche cassette resti e urne cinerarie.

44) Il diritto di uso delle sepolture private concesse ad enti è riservato solo a chi era iscritto a tale ente al momento della morte. La sussistenza del diritto d'uso è fatta dal legale rappresentante dell'ente, che ne risponde. L'ente è tenuto a trasmettere l'elenco degli aventi diritto all'uso delle sepolture ogni anno.

Tali misure si sono rese necessarie per ridurre le infiltrazioni malavitose nella gestione di tali situazioni (vds. anche referto della Corte dei Conti al Parlamento).

45) Viene chiarito l'uso di reparti speciali all'interno di cimiteri per professanti altre religioni diverse dalla cattolica, unitamente a consentire diversi turni di rotazione del terreno di inumazione e l'uso della sepoltura in lenzuolo (mentre il trasporto è effettuato con la cassa).

46) Le tumulazioni privilegiate passano di competenza alla regione.

47) Vengono definite le diverse competenze dello Stato, della regione, dei comuni, attribuendo con elencazioni di dettaglio i compiti di indirizzo e di gestione fra organi elettivi e dirigenti (o responsabili dei servizi).

48) Vi è l'obbligo di deliberare il regolamento di polizia mortuaria comunale. È la regione che l'approva, secondo un calendario ben preciso.